



Decreto Dirigenziale n. 19 del 17/02/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 2 - Direzione Generale per lo sviluppo economico e le attività produttive

U.O.D. 2 - Attività artigianali, commerciali e distributive. Tutela dei consumatori.

Oggetto dell'Atto:

LEGGE REGIONALE N. 1/2014, SIAD COMUNE CAPACCIO PAESTUM (SA). VISTO DI CONFORMITA' .

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- a) la Legge Regionale 9 gennaio 2014, n. 1 ha introdotto la nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale;
- b) la medesima legge prevede all'art. 10 che i comuni si dotino, ovvero, se già vigente, adeguino lo Strumento d'intervento per l'apparato distributivo (in acronimo SIAD) secondo i criteri e gli indirizzi di programmazione stabiliti dalla stessa legge;
- c) il Comune di CAPACCIO PAESTUM (SA) è dotato di SIAD;
- d) il Comune di CAPACCIO PAESTUM, in data 07/10/2019, ha inviato una proposta di adeguamento semplificato del SIAD alla Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive della Regione Campania, acquisita al protocollo n.0601137 del 08/10/2019, per il visto di conformità ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 1/2014, approvato con la Delibera di Giunta Comunale n. 189 del 11/09/2019, in uno ai seguenti allegati:
 - Elaborato 1, Relazione illustrativa, parte prima, Evoluzione normativa;
 - Elaborato 2, Relazione illustrativa, parte seconda, inquadramento zone compatibili, procedura di adeguamento;
 - Elaborato 3, SIAD adeguato N.T.A.;
 - Elaborato 4, regolamento per le attività commerciali.
- e) in data 25/10/2019, la scrivente UOD02 "Attività artigianali, commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei Consumatori" della Giunta Regionale della Campania ha trasmesso, a mezzo PEC, al Comune di CAPACCIO PAESTUM la nota prot. 644840, avente ad oggetto la richiesta di integrazioni in merito allo SIAD, interrompendo il termine per la formazione del silenzio assenso in merito al visto di conformità di cui all'art. 10, comma 8, della L.R. 1/2014, ed evidenziando che, atteso che *"con richiesta di approvazione procedura semplificata con atto di ricognizione del SIAD vigente, si prevede insediamento di attività commerciali in zona omogenea D, tale procedura non può essere approvata con procedura semplificata ma è sottoposta a rilascio di visto di conformità in forma ordinaria di adeguamento del SIAD ai sensi dell'art. 10 della 1/2014."*;
- f) facendo seguito alla predetta nota regionale, il Responsabile SUAP del Comune di CAPACCIO PAESTUM ha inviato alla scrivente UOD02, a mezzo pec del 20/12/2019, acquisita al protocollo prot. 8652 del 08/11/2020, la seguente documentazione:
 - Delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 28/11/2019;
 - Elaborato 1, Relazione illustrativa, parte prima, Evoluzione normativa;
 - Elaborato 2, Relazione illustrativa, parte seconda, inquadramento zone compatibili, procedura di adeguamento;
 - Elaborato 3, Siad adeguato N.T.A.;
 - Elaborato 4, regolamento per le attività commerciali.
 - Allegato 2.1 delibera del CC n. 44/2001;
 - Allegato 2.2 NTA prg vigente;
 - Allegato 4.1 planimetria generale area mercatale, Capaccio Scalo;
 - Allegato 4.2 planimetria generale area mercatale, Capaccio Paese o Capoluogo;
 - Tavole zonizzazione prg;
 - Tavole zonizzazione Siad.;
- g) successivamente, il Responsabile SUAP del Comune di CAPACCIO PAESTUM ha inviato alla scrivente UOD02, a mezzo pec del 29/01/2020, la comunicazione prot. 4125 del 29/01/2020, acquisita al protocollo regionale n. 61643 del 30/01/2020, contenente in allegato lo Stralcio delle NTA allegata al vigente Prg per le zone E, F, G, H., nonché un'affermazione a chiarimento, tra l'altro, di quanto riportato nella delibera n. 69 del 28/11/2019 e nei relativi allegati, secondo cui *"per mero errore nell'atto deliberativo consiliare di adozione dello SIAD è stata richiamata l'approvazione mediante procedura semplificata in luogo della procedura ordinaria"* di adeguamento ai sensi dell'art. 10 della L.R. 1/14.

CONSIDERATO che

- a) la Legge Regionale 9 gennaio 2014, n. 1 stabilisce i principi e le norme generali sull'esercizio delle attività commerciali nella Regione Campania;
- b) a norma dell'art. 1, comma 2, della L.R. 1/2014, costituisce principio generale dell'ordinamento l'apertura di nuovi esercizi commerciali nel territorio regionale senza contingenti, limiti territoriali o vincoli di qualsiasi altra natura (esclusi quelli connessi alla tutela della salute dei lavoratori, dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano e dei beni culturali), la libertà di concorrenza nell'accesso al mercato, la libertà di impresa e di stabilimento e la libera circolazione delle merci;
- c) ai sensi dell'art. 1, comma 1, L.R. 1/2014, espressamente approvata con riferimento al D.P.R. n. 160/2010 (avente ad oggetto le attività produttive ed il regolamento del SUAP), le attività commerciali rientrano tra le "attività produttive", come normate dal predetto decreto;
- d) ai sensi della normativa di riferimento richiamata dall'art. 1, comma 1, della L.R. 1/2014 le disposizioni che introducono limitazioni all'accesso e all'esercizio delle attività commerciali sono oggetto di interpretazione restrittiva;
- e) a norma dell'art. 10, L.R. 1/2014, il SIAD costituisce lo strumento integrato del piano urbanistico comunale, con valenza equipollente allo strumento urbanistico generale (P.d.F., P.R.G. o P.U.C.) e funzione esaustiva del potere di programmazione e pianificazione del territorio ai fini urbanistico- commerciali;
- f) ai sensi dell'art. 10, L.R. 1/2014, il SIAD è approvato in "adeguamento" se l'individuazione da parte dei Comuni delle zone in cui insediare le strutture commerciali avviene:
 - in aree o immobili destinati alla produzione di beni e/o servizi, per la sostanziale uguaglianza tra la funzione produttiva e quella commerciale;
 - in aree o immobili in cui la funzione commerciale, pur non codificata terminologicamente, non sia vietata dallo strumento urbanistico generale, ma sia possibile in base alle caratteristiche socio-economiche, ambientali, funzionali e strutturali delle singole zone d'insediamento;
 - senza effettuare variazioni degli indici edificatori delle aree o l'aumento dei volumi esistenti o la modifica delle destinazioni d'uso che siano vietate dallo strumento urbanistico generale;
- g) ai sensi dell'art. 10 L.R. 1/2014, il SIAD è approvato con procedimento ordinario di variante urbanistica se comporta:
 - la realizzazione di nuovi volumi vietati dal vigente strumento urbanistico generale;
 - il cambio delle destinazioni d'uso delle aree o degli edifici interessati vietato dal vigente strumento urbanistico generale;

TENUTO CONTO di quanto previsto:

- a) dalla L.R. n. 1/2014;
- b) dalla Circolare approvata con Decreto Dirigenziale n. 997/2014 della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive;

CONSTATATO che

- a) la Legge Regionale 9 gennaio 2014, n. 1, ha introdotto la nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale;
- h) la medesima legge prevede all'art. 10 che i comuni si dotino o, se già vigente, adeguino lo Strumento d'intervento per l'apparato distributivo (in acronimo SIAD), secondo i criteri e gli indirizzi di programmazione stabiliti dalla stessa legge;
- l) il Comune di CAPACCIO PAESTUM (SA) è dotato di SIAD;
- l) il Comune di CAPACCIO PAESTUM, in data 07/10/2019 ha inviato una proposta di adeguamento semplificato del SIAD alla Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive della Regione Campania, acquisita al protocollo n.0601137 del 08/10/2019, per il visto di conformità ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 1/2014, approvato con la Delibera di Giunta Comunale n. 189 del 11/09/2019 in uno ai seguenti allegati:
 - Elaborato 1, Relazione illustrativa, parte prima, Evoluzione normativa;
 - Elaborato 2, Relazione illustrativa, parte seconda, inquadramento zone compatibili, procedura di adeguamento;

- Elaborato 3, Siad adeguato N.T.A.;
 - Elaborato 4, regolamento per le attività commerciali.
- k) in data 25/10/2019, la scrivente UOD02 “Attività artigianali, commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei Consumatori” della Giunta Regionale della Campania ha trasmesso, a mezzo PEC, al Comune di CAPACCIO PAESTUM la nota prot. 644840, avente ad oggetto la richiesta di integrazioni in merito allo SIAD, interrompendo il termine per la formazione del silenzio assenso in merito al visto di conformità di cui all’art. 10, comma 8, della L.R. 1/2014, ed evidenziando che, atteso che “con richiesta di approvazione procedura semplificata con atto di ricognizione del SIAD vigente, si prevede insediamento di attività commerciali in zona omogenea D, tale procedura non può essere approvata con procedura semplificata ma è sottoposta a rilascio di visto di conformità in forma ordinaria di adeguamento del SIAD ai sensi dell’art. 10 della 1/2014.”;
- l) facendo seguito alla predetta nota regionale, il Responsabile SUAP del Comune di CAPACCIO PAESTUM ha inviato, a mezzo pec, del 20/12/2019 alla scrivente UOD02, acquisita al protocollo prot. 8652 del 08/11/2020 la seguente documentazione:
- Delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 28/11/2019;
 - Elaborato 1, Relazione illustrativa, parte prima, Evoluzione normativa;
 - Elaborato 2, Relazione illustrativa, parte seconda, inquadramento zone compatibili, procedura di adeguamento;
 - Elaborato 3, Siad adeguato N.T.A.;
 - Elaborato 4, regolamento per le attività commerciali.
 - Allegato 2.1 delibera del CC n. 44/2001;
 - Allegato 2.2 NTA prg vigente;
 - Allegato 4.1 planimetria generale area mercatale, Capaccio Scalo;
 - Allegato 4.2 planimetria generale area mercatale, Capaccio Paese o Capoluogo;
 - Tavole zonizzazione prg;
 - Tavole zonizzazione Siad.;
- m) successivamente, il Responsabile SUAP del Comune di CAPACCIO PAESTUM ha inviato alla scrivente UOD02, a mezzo pec del 29/01/2020, la comunicazione prot. 4125 del 29/01/2020, acquisita al protocollo regionale n. 61643 del 30/01/2020, contenente in allegato lo Stralcio delle NTA allegata al vigente PRG per le zone E, F, G, H., nonché un’affermazione a chiarimento, tra l’altro, di quanto riportato nella delibera n. 69 del 28/11/2019 e nei relativi allegati, secondo cui “per mero errore nell’atto deliberativo consiliare di adozione dello SIAD è stata richiamata l’approvazione mediante procedura semplificata in luogo della procedura ordinaria” di adeguamento ai sensi dell’art. 10 della L.R. 1/14.

ATTESO che

- a) Ai sensi dell’art. 10 della L.R. 1/2014, lo SIAD è sottoposto, dopo l’adozione da parte del Comune, al visto di conformità della competente U.O.D. della Direzione Generale per lo Sviluppo economico e le Attività produttive della Giunta Regionale nel termine di 90 giorni dalla richiesta;

RITENUTO che

- a) **per le motivazioni che precedono ed ampiamente esposte nella parte “constatato”, sussisterebbero le condizioni per concedere il Visto di conformità ex art. 10, comma 8, della L.R. 1/2014, allo SIAD del Comune di CAPACCIO PAESTUM adottato con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 28/11/2019, sempreché sia prodotto atto di pari forza da parte del Consiglio di conferma dell’errore successivamente segnalato dal SUAP con propria nota prot. 4125 del 29/01/2020, acquisita al protocollo regionale n. 61643 del 30/01/2020;**
- b) pertanto, detto atto consiliare debba essere trasmesso alla scrivente UOD 02 della Direzione Generale a conferma dell’ammissione dell’errore citato e completamento della pratica regionale di Visto;

VISTI:

- a) la Legge Regionale n. 1/2014;
- b) la Circolare approvata con Decreto Dirigenziale n. 997/2014 del Direttore Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive;

DECRETA

1. per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati di rilasciare il **Visto di conformità** ex art. 10, comma 8, della L.R. 1/2014, allo Strumento d'intervento per l'apparato distributivo (SIAD) del Comune di CAPACCIO PAESTUM adottato con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 28/11/2019, **con le seguenti limitazioni e prescrizioni:**
 - il visto si intende rilasciato per l'adeguamento delle sole zone omogenee e sottozone D, di cui agli articoli 25, 26, 27 e 28 della delibera, delle NTA e del Regolamento, in conformità alle NTA del Piano urbanistico vigente;
 - il visto di conformità non si estende alle altre zone omogenee di cui agli art. 29, 30, 31 e 32 della delibera, delle NTA e del Regolamento che rimangono regolate dal SIAD vigente;
 - il visto si intende rilasciato per il recepimento delle sopraggiunte norme e regolamenti regionali;
 - il visto si intende rilasciato per il regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche, approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 69 del 28/11/2019 ed allegato alla stessa;
2. Ai fini della validità del presente Visto di conformità ex art. 10, comma 8, della L.R. 1/2014, allo SIAD del Comune di CAPACCIO PAESTUM adottato con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 28/11/2019, sia prodotto atto di pari forza da parte del Consiglio di conferma dell'errore successivamente segnalato dal SUAP con propria nota prot. 4125 del 29/01/2020, acquisita al protocollo regionale n. 61643 del 30/01/2020 e che detto atto consiliare venga trasmesso alla competente UOD 02 della Direzione Generale dello Sviluppo Economico quale ufficiale correzione dell'errore citato e completamento della pratica regionale di Visto;
3. di disporre che il Comune di CAPACCIO PAESTUM, ai fini della validità del regolamento vistato, alleghi allo stesso il presente decreto e ogni atto confermativo di cui al punto 2;
4. di disporre che il Comune di CAPACCIO PAESTUM, ai fini della validità del regolamento vistato, dia al presente atto le medesime forme di pubblicità utilizzate per il regolamento.
5. di trasmettere il presente decreto:
 - 2.1 **al Settore Stampa Documentazione ed Informazione per la pubblicazione sul BURC;**
 - 2.2 al Comune di CAPACCIO PAESTUM (SA) .

Michele Granatiero